MEMORIA

IN

FAVORE

DEL

CANONICO TEDESCHI.



NAPOLI
Dai Torchi di *Raffaele Orlando*
1819.

Il Canonico Tedeschi del Comune di Pignataro distretto di Capua è censuario di moggia 97. di terreni demaniali del Comune.

Le terre sono state migliorate in virtù del contratto che gliene ha trasferito il dominio.

Questo contratto è attaccato di nullità.

Si tratta di sapere - Se l'ordinanza che lo ha invalidato è fondata nel dritto.

Esposizione del fatto.

Il decreto del 3. Dicembre 1808. ordinava la divisione dei demanj comunali tra cittadini.

L'agente ripartitore incaricato della esecuzione fece in data del 25. Settembre 1809 radunare il de-

curionato per conoscere la natura, ed estenzione del demanio divisibile.

Il decurionato dichiarò, che il demanio comunale consisteva;

in 280. moggia di Montagna di natura incoltivabile, e petrosa;

in 56. moggia lavorandine a zapponi;

ed in altre moggie 30 della stessa natura esistenti in una valle.

L' agente ripartitore istruito della estensione delle terre ingiunse al sindaco di procedere per mezzo di esperti alla classificazione, misura, e divisione delle terre; non che alla fissazione del canone assignabile per ciascuna quota. Ordinò nel tempo istesso di procedere alla lista nominale degl' individui assenti, e presenti, che in virtù della legge potevano divenire aspiranti nella concessione.

Il Decurionato, ed il sindaco lungi di obtemperare agli ordini rappresentarono all' Intendente, che non saprebbe aver luogo nel loro comune la divisione ordinata. Le terre infatti erano, secondo la loro opinione, insuscettibili di altre culture, se non dell' ulivo. E come questa coltivazione avea bisogno di molti avanzi, e di spese, che gl'indigenti non erano in istato di fare, per non perdersi del tutto il prodotto dell'estaglio, che ritraevasi chiedevano la sospen-

zione degli ordini che gli erano stati comunicati.

La proposizione fu rigettata.

I periti furono dunque scelti. La misura, e classificazione delle terre fu fatta. Le terre furono distribuite in 23. quote, a ciascuna delle quali fu imposto il canone di duc. 6» 40.

La lista nominale degli aspiranti fu ugualmente redatta.

Il Commissario Regio ne approvò le basi, e per farne seguire le censuazioni ordinò, che la serie delle quote, non che la tabella degl'individui fosse per via di banno annunziata al pubblico, per invitare gli aspiranti a concorrere alla censuazione.

Degli atti autentici assicurano, che la formalità prescritta fu adempita. Alcuno intanto non si presentò per chiedere la concessione delle quote.

L'allontanamento degli aspiranti fece presumere, che l'oneroso canone imposto sulle quote fosse di ostacolo alla censuazione. Il canone fu dunque ridotto di un quarto. Malgrado la diminuzione alcuno non si presentò mai per divenire concessionario delle terre comunali; e nel Giugno del 1812, cioè a dire 3. anni dopocchè le prime operazioni per la divisione furon cominciate, il sindaco manifestò all'Intendente l'assenza assoluta di qualunque offerta.

Il Canonico Tedeschi ricapitolando nel mese di

Agosto 1812. tutte le operazioni fatte a disegno di far seguire la censuazione, e l'alienazione dei concorrenti da ogni domanda per le quote, espose all'Intendente, che intendeva iniziare un contratto per quattordici delle quote stabilite.

L'Intendente rescrisse - *che sulla domanda di Tedeschi non vi era luogo a deliberare.*

Questa formula significa, o che la domanda sia irregolare, o che l'autorità non abbia poteri per risolverla. Tedeschi non poteva riguardare come strana la sua domanda. Egli si avvisò dunque di credere, che l'Intendente mancasse realmente di poteri per sanzionare una censuazione. Egli si diresse per conseguenza al Ministro dell'Interno per ottenerne l'autorizzazione.

L'affare fu trasmesso all'Intendente per informo. L'Ispettore dei Ponti, e Strade sig. Grassi fu incaricato di dare la sua opinione in materia.

Il decurionato fu inteso.

Dal parere dell'Ingegniere, dal voto uniforme del decurionato risultò l'utilità della censuazione proposta.

Il soggetto della domanda di Tedeschi fu annunziata al Publico per via di manifesti. Alcuno non ne riclamò.

L'affare sottoposto al deliberato del Consiglio d' Intendenza ottenne la sua approvazione, e l'approva-

zione medesima fu sottoposta il 13. Dicembre 1813. all'esame del Consiglio di Stato.

- Il Consiglio di Stato opinò - *Essere espediente al Comune di Pignataro la censuazione del demanio - Doversi essa eseguire coll'obligo al censuario di piantarlo a selva, e non già a viti, ed ulivi, com'era stato proposto - Doversi perciò emanar nuovi banni, perchè possa esser nota ai cittadini la disposizione sudetta.*

Quest'avviso del Consiglio fu Sovranamente approvato.

I nuovi banni ebbero luogo.

Ma la riduzione in selva non era praticabile. Le montagne di natura tutta calcare si rifiutano a questa specie di vegetazione. Il Canonico Tedeschi rifiutò quindi censire alla condizione proposta. Ma essendo ragionevole di adattare le coltivazioni alla natura del suolo, nel 5 Settembre 1814 fu passato il contratto - *alla condizione di migliorarsi le quote censite a norma de' Reali Stabilimenti - E qualora il suolo non potesse ridursi a piantaggione a selva, atteso il duro che s' incontrasse nelle pietre, in tal caso sia permesso al Tedeschi di migliorare dette quote, o parte di esse con piantaggioni, delle quali il suolo è suscettibile; e qualora i territorj sottoposti ricevessero danno da tali piantag-*

gioni, in tal caso dovrà il Tedeschi a su e spese rifare tutt' i danni caginati (1).

Tedeschi fu immesso nel possesso della proprietà. Egli intraprese i miglioramenti che gli erano prescritti. Al piede della collina, nel luogo il più sortibile egli piantò un vignobolo di quattro moggia di estensione, in mezzo al quale collocò con intelligenza anche degli ulivi.

Sulla sommità tentò i primi saggi della selva, che dovea coronarla.

I travagli si succedevano colle spese. La terra prendeva l' aspetto della prosperità, e della ricchezza. L' invidia se ne mescolò, e l' invidia diede occasione ad un processo.

Taluni Preti suoi emuli uniti a dei familiari, ch' essi chiamarono *indigenti* rappresentarono, ch'era lesivo il contratto, abusiva la censuazione, ingiusta la forma della quale erasi rivestito, e più ingiusta l' esecuzione.

Niente era più assurdo che una simile assertiva. Ma il Consiglio d' Intendenza, benchè composto degl'istessi individui che aveano approvato il contratto pensò, che potea nel 1816 non opinarsi, com' erasi

---

(1) *Art. 2. del contratto.*

opinato nel 1812. Accogliendo dunque favorevolmente le pretese asserzioni dispose nuove perizie, ed ordinò nuove informazioni per sapere, se gli affissi, ed i banni, che una serie di documenti attestava, erano realmente intervenuti; qual'era il valore differenziale delle quote, e delle terre che le componevano; quanto l'antico prodotto del Demanio; quanto infine quello delle quote censite.

Un Consigliere si rese perciò sopra luogo. Egli intese dei testimonj, stabilì tutte le verifiche, e con quest' apparecchio ritornò al suo posto portando tutte le carte, ed informazioni che avea raccolto.

La pena del Consigliere era stata del tutto superflua. All'apparato della lite mancava il principio, che nei giudizj si rincontra sempre nella persona dei litiganti, e nelle giuridizioni del Magistrato, ch' essi adiscono.

Intendeva annullarsi un contratto che il Comune avea passato conformemente al voto della legge? Chi altro, che il Sindaco del Comune, o l'Intendente della Provincia poteva iniziare presso il Consiglio quest' azione? Ma il Comune non agiva: l'Intendente non postulava: Chi poteva dunque ammettersi attore in un processo, che le autorità incaricate di rappresentare i Comuni non deducevano, nè aveano ancora dedotto? Un processo facevasi dunque senza doman-

da, o ciocch'è lo stesso, facevasi una lite senza cominciamento.

Intendeva annullarsi una divisione fatta contro le disposizioni della legge? Gl'indigenti, o chi prendeva il loro nome, erano ammessi a postulare, ma non presso il Consiglio, che non ha giurisdizione nella materia. Le rettifiche delle divisioni sono esclusivamente commesse alla diligenza degl'Intendenti.(1) Gl'Intendenti ponno all'occorrenza prendere il parere del Consiglio, che si suppone composto di uomini prudenti. Ma quest'avviso è consultivo, non deliberativo, ed egli non fa autorità tra le parti, se l'Intendente non lo trasforma in Ordinanza, alla quale la legge accorda solo la legittimità della sanzione.

Tutto questo formò per parte di Tedeschi materia di osservazione, per declinare la incompetenza della giurdizione nel Consiglio. Tutto ciò non bastò a garantirlo contro le intraprese, che il Consiglio si permise di fare in controvenzione della legge.

Il contratto fu in data del 25 Giugno ultimo *annullato, ed ordinato di aggregarsi le quote censite al rimanente del Demanio per farsene la divisione tra Cittadini ai termini della legge.*

---

(1) Art. 186. legge del 12. Dicembre 1816.

Questa decisione era clamorosa: essa non poteva non essere attaccata di ricorso. Essa lo fu; e la Regia Corte apprendendo, che l'esecuzione in una materia, che interessava sì direttamente la proprietà, potea portare a conseguenze irretrattabili, nell' accogliere le giuste reclamazioni del Canonico Tedeschi, ordinò - *che soprasessoria fosse impartita contro gli effetti dell' Ordinanza*.

E' quistione di esaminarsi il fondo della contestazione.

INCOMPETENZA DEL CONSIGLIO.

E' egli competente il Consiglio d'Intendenza? Il Consiglio ha deciso affirmativamente la quistione - *Ed in conformità dell' art.* 186 *della legge del* 12 *Dicembre* 1816 *si è dichiarato competente nella Causa*.

Il Consiglio ha attinto dunque la sua giurdizione nel disposto della legge. Ma la legge non deferisce la giurdizione al Consiglio, che se l' ha arrogato. Dunque il Consiglio ha deciso una causa di non sua competenza.

L' art. 186 della legge invocata è così espresso:

Le operazioni della divisione dei Demanj sono delegate agl' INTENDENTI. *Essi vi procedono in*

Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell' Interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d' Intendenza ogni controversia dipendente dalla Divisione dei Demanj, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

Ai termini dell' art. la rettifica della suddivisione de' Demanj fra i Cittadini è deferita all' Intendente, e non al Consiglio. Egli vi procede, il Consiglio inteso; ma il Consiglio non delibera, egli consulta; e l' Intendente solo nella sua qualità di DELEGATO esercita la giurdizione in nome della legge. Ciò per la divisione di demanj a fare.

E per le divisioni già fatte, e sopra delle quali cadono delle contestazioni, chi procede, e come procedesi? Secondo l'ordine medesimo stabilito per le divisioni. L' Intendente giudica ancora nel Consiglio, ma giudica coll' avviso dei Consiglieri, e non in concorrenza con essi, perchè il Consiglio non è il delegato della legge.

Intanto quali sono le contestazioni, delle quali parla l'articolo? Quelle che hanno per oggetto la rettifica delle divisioni tanto per quelle che si fanno in massa in esecuzione delle ordinanze dei ripartitori, quanto per le suddivisioni tra gli abitanti.

Ma nel caso trattasi egli di divisione, o suddivi-

sione? No: egli è solamente quistione di un contratto. La risoluzione di un contratto per abuso, sorpresa, o mancanza di forma entra egli nel disposto della legge relativa alle divisioni dei demanii, o delle loro rettifiche? Egli non può entrarvi, come sarà bentosto appresso dimostrato.

La ragione della competenza attinta dunque nell' articolo citato resiste all'applicazione, che il Consiglio ne ha fatto, perchè egli non ha annullato la divisione dei demanj, ma ha infirmato un contratto.

INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE

Gli pretesi indigenti, che si riducono alle persone di tre, o quattro Preti emuli del Canonico Tedeschi, non han dritto di attaccare di nullità il contratto di censuazione, in cui essi non sono intervenuti. Il contratto fa dritto tra le sole parti che lo hanno convenuto, ed egli può essere annullato e rescisso nel loro solo interesse. Un terzo non può attaccare il contratto, che quando gli è opposto. Ora Tedeschi non ha opposto ad alcuno il suo contratto. I pretesi indigenti non ponno dunque esercitare alcun dritto per attaccare in nullità il contratto in quistione.

Per rendere plausibile la pretesa azione di nul-

lità. i preti sotto il nome d' indigenti avrebbero dovuto cominciare per domandare la divisione del demanio comunale, e la partecipazione alle quote. La divisione, la classificazione, il sorteggio avrebbero dovuto farsi, e ciascun indigente avrebbe dovuto esser immesso nel possesso della sua quota.

Nell' atto del possesso si sarebbe trovato Tedeschi occupatore. Egli avrebbe portato opposizione contro gli effetti della divisioue, e si sarebbe garantito sul suo titolo. Dalla esibizione del titolo sarebbe nato il dritto in persona degl' indigenti di trattarlo d' illegalità, ed impugnarlo. Allora si sarebbe esaminata la qnistione, se il titolo fosse, o no legale. A difetto di un titolo che Tedeschi non ha opposto agli indigenti, gl'indigenti non ponno pretendere all'esame del suo contratto, perchè essi non sono intervenuti nell'istrumento; e che quando non si oppone il proprio titolo contro un terzo, il terzo non è ammesso a contradirlo, o ad impugnarlo. Il Consiglio ha mal ragionato allorchè ha detto, che gl' indigenti aveano un titolo tirato dalla legge per impugnare il contratto. Ciò potrebb'essere. Ma almeno la forma di esercitarlo è stata irregolare, e si converrà certamente di questa irregolarità.

Ora non ignorasi, che la forma de' giudizj è una parte integrante di giustizia; Essa è il palladio

della sicurezza, ed anche un dritto legittimo illegalmente esercitato da apertura ad inammisibilità; ciocch' è il soggetto della dimostrazione.

ANALISI DEL CONTRATTO.

Supponendo intanto competente il Consiglio, ed ammisibile l' istanza, vediamo quali sono le cause, per le quali ha creduto il Consiglio, che debba il contratto annullarsi.

I poteri del contenzioso amministrativo sono determinati dalla legge del 21 Marzo 1817, ed essi si riducono relativamente ai beni dello Stato, e dei Comuni a conoscere:

1. *Della validità di tutt'i contratti fatti dall'Amministrazione pubblica.*

2. *Della legalità delle sollennità adoperate nei stessi contratti.*

3. *Della interpetrazione, e spiegazione dei medesimi.*

Che cosa s'intende per *validità* di contratto? La materia della contrattazione, e la qualità delle persone, che intervengono come rappresentanti dell' amministrazione pubblica.

La legge amministrativa infatti è una legge di eccezione, ed in questa legge sotto il titolo del con-

tenzioso amministrativo in generale è determinato il soggetto, sul quale il potere amministrativo esercita le sue attribuzioni.

Tra gli oggetti generali sono notati i *beni dei Comuni*; ed il contenzioso dei Comuni *si* riduce alla *validità* dei contratti, ed alla *legalità* delle forme.

La validità non si applica però ai casi di rescissione dipendenti da tutt'altro vizio, che dalla mancanza delle forme amministrative, o dal difetto di qualità nella persona, e nelle cose, che hanno fatto parte della contrattazione.

Un azione di dolo per esempio, un azione di lesione non sarà mai intentata presso un Consiglio d' Intendenza.

Il Consiglio giudicherà, se un contratto esiste, o non esiste, e s'egli è, o no rivestito delle forme legali che lo distinguono. Ma per gli effetti legali che ne dipendono le azioni sono esercibili presso il potere giudiziario, il solo che conosce della natura delle obbligazioni.

Così quando si dice. - E' stato lesivo il contratto di Tedeschi, o che il contratto medesimo è il risultato della circovenzione, si dice in altri termini - Il contratto di Tedeschi è valido, legale; ed egli può essere solo rescindibile. Ma precisamente perchè il

contratto è rescindibile egli non può essere rescisso presso il Consiglio d'Intendenza- La natura di quest' azione non è del dominio del potere amministrativo, ed essa entra necessariamente nell'attribuzioni del potere giudiziario - *Non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica* (dice l' art. 5 della legge del 21 Marzo 1817) *l' esame, ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimita, la validita, o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica.* E ciò perchè nell'art. 1 della stessa legge è disposto- *Saranno essenzialmente distinte, e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario.*

Ora non dirassi, che la lesione, la circonvenzione, e la frode rilevati dal Consiglio nel contratto di Tedeschi tengano alla validità, legalità, o interpetrazione dell' atto, sul quale il Consiglio ha giudicato. La lesione, e la circonvenzione sono delle azioni civili, di cui la legge rimette la conoscenza al potere giudiziario. Dunque il Consiglio d'Intendenza che si è mischiato di conoscere d'una materia di non sua competenza ha giudicato senza facoltà, e violato sostanzialmente la legge istitutrice del suo potere.

ESAME DELLA SUPPOSTA LESIONE.

La legge non ammette la lesione, che nei soli contratti di compra, e vendita; e quest'azione non è accordata, che quando il prezzo pagato per la compra non oltrepassa i 5/12 del giusto valore della cosa, o come la legge si esprime, quando il danno sia stato di sette dodicesimi.

Questa lesione dev'essere dunque piucchè *enormissima*, come la legge Romana si spiegava, cioè a dire di un dodicesimo oltre la mettà.

Fuori d'una lesione sì grave nei soli contratti di compra, e vendita la legge non accorda, come non accordava giudizio di lesione per gli altri contratti. L'enfiteusi principalpente è escluso come contratto dal giudizio rescissorio della lesione. Il Codice Civile attualmente in vigore non conosce l'enfiteusi definito da Zenone. Ma questo contratto non è dalla legge vigente riprovato.

I principj legislativi che regolano attualmente la materia si riducono a due - 1. Tutto ciò che dalle leggi non è espressamente proibito, e che non offende il costume, è materia di convenzione; ed i patti conchiusi tra i contraenti formano legge tra loro. 2. Nessun patto è capace di produrre obligazioni perpetue.

Basta dunque, che un enfiteusi non sia conchiusa a perpetuità, il contratto sussisterà, come costituzione di rendita, che il Codice Civile riconosce ; e per i patti si rispetteranno quelli che le parti avranno voluto consentire .

Ma questa è l'enfiteusi, al quale l'Imperatore Zenone diede il nome. Egli volle, che l'enfiteusi si sostenesse per i soli patti che piacevano alle parti di conchiudere. Solo permise la perpetuità della durata, in che il Codice Civile si è allontanato dall'antica legge .

Quindi l'art. della non perpetuità si riguarda come divieto messo dalla legge per limitare la volontà delle parti nei casi di contrattazione, e dal divieto infuori tutto è arbitrario tra i contraenti .

L'enfiteusi è un alienazione senza dubio, perchè questo contratto opera tra i contraenti trasferimento necessario di proprietà. Ma questo trasferimento non è suscettibile di lesione, perchè l'alienazione non esigge corrispondenza rigorosa di prezzo; anzi il giusto prezzo ne snaturerebbe intrinsecamente la sostanza.

L'Imperatore Zenone il diceva. L'enfiteusi non è compra; non è locazione; ma è qualche cosa di medio tra l'uno, e l'altro contratto . Il concedente infatti ritiene la preeminenza signoriale, accorda nei passaggi l'investitura, ritiene la preferenza nei contrat-

ti, e stipula in ogni evento la devoluzione. Il concessionario migliora le terre censite, ne aumenta il prodotto, e gode della percezione dei frutti, come soggiace alla di loro perdita. Egli vende i prodotti della sua industria, e conserva il nesso dei dominii distinti per le vie del canone. Il canone non può essere però uguale all'estaglio, perchè allora il contratto passerebbe per locazione, e non può essere uguale al prodotto del valore totale della proprietà, perchè all'istante egli diverrebbe compra. Il Canone dev' esser per conseguenza sempre al di sotto del giusto prezzo, perchè egli ha i compensatori in tutte le riserve, che costituiscono l'essenza del dominio diretto. Quindi la lesione non ha mai accesso come rescindente del contratto, gli elementi del rescindente costituendo sostanzialmente l'uguaglianza delle condizioni, che deve ritrovarsi sempre nella reciprocità dei patti.

Il contratto di Tedeschi non può dunque riguardarsi come lesivo, opponendosi all'ammissione della lesione la natura del contratto.

Inesistenza della lesione.

» Il Consiglio assume, che il demanio di Pignataro locavasi prima della censuazione ducati 445. Dopo la censuazione Tedeschi non ne paga, che duc.

» 89. 51. Qual' enorme perdita (egli conchiude) a dan-
» no del Comune, e qual prova di enormissima lesione?

Dalla conchiusione brusca che tira il Consiglio dal suo specioso argumento risulterebbe, che Tedeschi ha assorbito colla sua censuazione l'integrità del demanio divisibile. Ma il contratto manifesta, che Tedeschi non possede, e non ha dritto di possedere, che 97 moggia di terra. Sopra 366 moggia di demanio; quanto il Comune ne avea, tolti 97 censiti, ne restano 269 redditizii al Comune. Ed il Consiglio avrebbe dovuto prender la pena di far conoscere quanto questo demanio rende attualmente all'amministrazione.

Ma quest'analisi avrebbe ribattuto di quattro quinti la forza dell'argomento. Così il silenzio ne ha lasciato correre l'equivoco.

Nel fatto però è evidente per tutte le prove, che saranno tantosto enunciate, che fatta la ripartizione del demanio per quote, fu assignato il canone di duc. 6 40 per ciascuna quota. Che questo canone fu successivamente ridotto ad un terzo meno della primitiva istituzione; e che il canone ridotto fu coll'approvazione del Consiglio preso per base della contrattazione. Ma di questo sarà parlato.

Per ora basterà di farri marcare come principio generale regolatore della divisione de' Demanj tra Cittadini - Che la legge non si propone di arricchi-

re l'Erario Comunale per la via della divisione. Il il suo vero, ed interessante oggetto per la ricchezza nazionale è di multiplicare colla creazione di nuovi valori il numero reale dei possidenti; considerazione generale, la quale assicura, che in tutti gli atti di questa specie la valutazione del canone si è fissata sempre col concorso dell'autorità pubblica al *minimum* possibile della corrispondenza; e che dalla tenuità del canone non può dedursi contro il voto del Governo, e della legge alcun argomento di lesione.

Esame degli altri motivi dell' Ordinanza.

»L' approvazione della censuazione (ha detto il »Consiglio) è fondata sopra omissioni dolose, e sopra »reticensi biasimevoli. Un contratto fondato su false »assertive non può essere rispettato, e la nullità è »fulminata dalla legge.

Questo discorso esprime due idee.

La prima è: che esiste un contratto valido, legale, e non passibile di alcuna specie d' interpetrazione.

La seconda; che questo contratto è rescindibile per la via della frode, se mai essa è intervenuta.

Questa distinzione fa rientrare il caso nella di.

sposizione dell' articolo 5. della legge del 21 Marzo 1817, ov' è detto - *L' esame, ed il giudizio delle azioni Civili di qualunque natura, nelle quali non cada in questione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione publica non potrà mai appartenere all'autorità incaricata del contenzioso amministrativo*.

La frode, ed il dolo sono delle azioni rescissorie contro i contratti validi, e rivestiti di forme legali; e queste azioni stesse non sono esperibili, che presso il potere giudiziario.

Si supponghi però, che le azioni possono abilmente sperimentarsi presso il contenzioso amministrativo, vediamo quali sono le prove raccolte per dimostrare l' intervenzione del dolo.

Esame delle circostanze.

» Si è assunto, che il Demanio di Pignataro non » è generalmente incoltivabile. Egli si è dato non di » meno per incolto. Prima prova dunque di sover» chiaria nel far conchiudere il contratto.

Il Demanio di Pignataro non ha cangiato di natura, che dal momento, in cui il Canonico Tedeschi ha intrapreso le sue coltivazioni. Ma le coltivazioni istes-

se portano testimonianza della natura del suolo, alla quale si sono appropriate.

Tedeschi vi ha piantato la vite latina, e l' ulivo. Questa specie di coltivazione non conviene, che al dorso delle Colline calcari, di cui la superficie è aridissima. Meno la terra ha di particelle atte alla vegetazione, più l' Ulivo, e la Vigna prospera, e rinvigorisce. Le piante vivaci non hanno bisogno di grande alimento per nudrirsi, ed esse degenerano in mezzo alle terre uberose. Le Vigne piantate sul masso delle lave producono de'vini preziosimi. Ma l'agro Aversano non produce per tutto ricolta che l'*asprino*.

Gli olj di Castellona, di Massa, di Capri si tirano dagli alberi piantati in mezzo ai scogli. In mezzo alle paludi l'ulivo non prospera. La grande fecondità della terra annega la produzione.

Lo stato della coltivazione introdotta sul Demanio di Pignataro è dunque la prima prova della sua sterilità.

Il Consiglio di Stato avea prescritto, che il Demanio a censire fosse stato a spese di Tedeschi trasformato in selva. Tedeschi tentò d' introdurvi delle Castagne. I gettoni furono piantati. I gettoni perirono, perchè la terra non era fatta per ubbidire agli ordini del Consiglio di Stato. I strati calcari delle montagne si rifiutano a questa specie di col-

tivazione : Le radici *pivottanti* delle selve restano intercettate sulle Colline calcari. Le radici delle selve han bisogno di terra argillosa, e l'argilla non si trova tra le montagne di seconda formazione .

Il Decurionato il disse , allorchè fu incaricato di descrivere il Territorio per farsene la ripartizione . Il Demanio consiste.

In 280 moggia di montagna incoltivabile, e petrosa .

In moggia 26. Lavorandine a zapponi .

Ed in moggia 30 esistenti in una Valle .

» Ma ecco il fallo, e la sorpresa (grida all' istan» te il Consiglio) - 56. *moggia lavorandine* . Dunque » una parte del Demanio si coltivava . Dunque egli non » era insuscettibile di coltivazione .

Lavorandine a zapponi--Oh la grande scoperta ! Che cosa è che il travaglio , e l'industria non intraprendono ? Tutto può divenire coltivabile, e l' esperienza prova , che i strati superficiali delle più aduste lave divengono a forza di tempo , di spese, e di travagli coltivabili . Ma il prodotto , che sene tira vale egli il prezzo delle pene , e del tempo ? La parola *sterilità* è relativa , come la voce *fecondità*. Tutto è comparativo in natura , e dacchè una collina composta di masso calcare è lavorandina a zapponi , si sente che la terra non può essere solcata

dell' aratro ; che lo stento del travaglio ; ed un impiego immenso di mano d'opera ponno dare appena di meschini risultati ; e che una terra che non risponde coi suoi prodotti alle pene del coltivatore, è sempre esposta ad essere derelitta. La parte lavorandina era stata in fatti abandonata all' epoca della censuazione; e Tedeschi non ne impose, nè menù, allorchè in concordanza del fatto, e di ciocchè il Decurionato avea espresso, egli si portò offerente per conchiudere la censuazione. Lo stato della incapacità delle produzioni del Demanio di Pignataro è assicurato inoltre dalla perizia che ne fece seguire nel tempo per mezzo dell' Ingegniere Grassi l'Intendente della Provincia; ed è rimarcabile, che il Consiglio istesso non ha saputo smentire il fatto costante della incoltivabilità, malgrado le prove illegali che ha raccolto. I testimonii infatti non parlano, che superficialmente dello stato, e della natura delle coltivazioni sulla montagna, ed i nuovi Periti adoperati tergiversano talmente sulla quistione, che non sapendo ove arrestarsi, finiscono per non pronunziar nulla sulla suscettibilità delle coltivazioni. Prova, che la verità è nella proposizione, che servì di preparazione al contratto.

Secondo Assunto.

»E' una picciola aberrazione la reticenza rilevata »nello stato del demanio (continua il Consiglio) in »compatazione delle irregolarità intervenute nella re- »dazione della lista delle famiglie aspiranti alla divi- »sione : I ricchi non furono in effetti separati dagl' »indigenti . Fu taciuto al publico qual era l'oggetto »dell'affissione. Si fece ignorare agli abitanti, che di- »videvasi il demanio . Non fu pubblicato che per lo »bene dei poveri, il canone imposto da principio su l- »le quote erasi ridotto di un terzo ; In somma tutto »è mistero negli atti che precederono il contratto, o »se questo mistero non esiste vi è qualche cosa di »peggio, perchè gli amministratori comunali collusero »coll'enfiteuta.

Quanti difetti, se potessero esser veri, e quante prove necessarie a farsi per dimostrarsi tale! Ma il Consiglio d'Intendenza ha preso per verità di fatto le supposizioni ; e tralasciando il vero, che il processo rinchiude ha seguito le illusioni, cha la sola immaginazione ha creato.

Noi partiremo la materia.

§. I. *Irregolari le liste degli aspiranti !*

Come avrebbero dovuto farsi queste liste per essere regolari ? La legge avea detto, che distribuita per quote la estenzione del demanio, dovea la serie numerica delle quote essere esposta al publico per invitarvi i concorrenti . Che la popolazione dovea essere distribuita in famiglie, e ciascuna famiglia poteva divenire partecipante, seguendosi la ragione inversa della possidenza di cadauna. I primi lotti si sarebbero dati di preferenza ai non possidenti. I secondi ai meno possidenti, dopo essersi esaurita la classe dei primi. I terzi ai ricchi possidenti, esaurita prima la classe dei secondi.

La discussione tra possidenti, e non possidenti dovea farsi al seguito delle domande . Perchè se alcuno non vi concorreva, la discussione sarebbe stata oziosa, e superflua ; e bastava per compiere il voto della legge, che accanto al manifesto delle cose si fosse congiunto quello relativo al nome delle persone.

Or questo fu fatto precisamente.

Il decurionatodopo le resistenze opposte alla divisione che gli era inculcata, procedè alla distribuzione, ed apprezzo delle quote; ed alla lista nominate delle persone. L'operazione trovata irregolare dal commissario ripartitore fu trasmessa per l'organo

dell' Intendente al sindaco per la esecuzione. Il sindaco la eseguì. Dopo l' esecuzione data, chi è che può arrogarsi il dritto di dichiarare irregolare ciocchè il commissario avea dichiarato esatto, e conforme alle regole ? I Consigli d' Intendenza non souo chiamati ad esaminare le operazioni, che la legge attribuiva esclnsivamente al commissario ripartitore. La giurdizione dei Consiglj era troppo bassa al paragone, e dal commissario ripartitore si andava direttamente al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Intendenza ha avuto dunque torto di tassare d' irregolarità delle operazioni approvate, e di cui l'esame sorpassa la sfera delle sue proprie attribuzioni.

Ma gli affissi, si dice, non ebbero luogo. Questo è il cavallo di battaglia del Consiglio d'Intendenza.

Vediamo quanto sia plausibile la supposizione.

§. II. *Non ebbero luogo gli affissi?*

Chi lo assicura? . . . I testimonii, si dice, -- Quali testimonii? . . . . Quello che il Consigliere d' Intendenza ha sopra luogo esaminato -- Tutti i testimonii sostengono essi la negativa? . . No: ma

la maggior parte. Quanti sono i testimonii, i quali affermano di essersi affissi i manifesti? Cinque, ed i migliori che figurano sulla lista dei dichiaranti. Essi sono il nominato Barricelli, Nacca, Penna, Borrelli, Stavola. Che dicono essi tutti? Essi affermano di aver letto i manifesti, di averli veduti affissi per tutto il tempo determinato, e di averne sentito proclamare il tenore.

Quanti sono i testimonii che sostengono la negativa? Undeci. E che cosa dicono essi? Niente altro, se non che loro non costa, per essere idioti, o per avere l'abitudine di risedere lontani dal loro paese, o perchè incuriosi di ciocche vi si passa.

Ora undeci persone che si dichiarano ignoranti di un fatto ponno stabilire l'idea della esistenza, o inesistenza del fatto? Mille denegazioni non controbilanciano giammai il peso d'una sola voce affirmativa; e tutta l'ignoranza della terra non basterebbe a dimostrare che una cosa esistente abbia potuto non esistere.

Quali sono intanto le massime che dominavano il Consigliere istruttore? Quelle di fare un processo alla verità. E quali le persone che segnalavano i testimonii da loro influenzati? I preti, che col nome d'indigenti portano invidia alla fortuna nascenne di Tedeschi. Ora se di sedeci testimonii intesi

cinque depongono per l' affirmativa, undeci per la denegazione, non è egli chiaro, che la prova della verità si è tirata dalla bocca di coloro medesimi che avevano interesse a mentire? E che per l' intervenzione degli affissi non solamente non vi è dubbio, ma che dal dubio medesimo è esclusa ancora ogni idea di possibilità contraria?

Quest' è della prova tastimoniale, alla quale si è ricorso per cercare i mezzi efimeri di annullare un contratto legale. Che dirassi della legalità degli atti, che portano testimonianza della intervenzione dei manifesti?

Esiste per un accidente fortunato una lettera dell' Intendente della Provincia diretta al Sindaco di Pignataro in data del 14. Dicembre 1810, di cui questo è il tenore – *vi rimetto una lettera dell' agente ripartitore sig. Rossi, ed in essa un banno, onde sono designate le quote, nelle quali è stato diviso cotesto demanio comunale – V' incarico di adempire ciocche in essa si prescrive, facendo eseguire la pubblicazione del banno, che mi respingerete relata.*

All'ordine ingiunto fu dal sindaco risposto; e se il processo non contiene la prova positiva dell'adempimento, che il Consiglio di Intendenza ebbe sotto gli occhi, allorchè approvò la censuazione, egli contie-

ne degli equipollenti tali da non lasciar dubitare della esecuzione . . . .

Nel folio 38 del processo esiste una lettera del sig. Giorgio Vito Sindaco del comune. Egli riscontra in data del 26. Giugno 1812. l'Intendente della provincia-*che avendo tenuto per due mesi affissi i manifesti relativi alla divisione del demanio, alcuno non si era presentato per domandarne delle quote.*

L'atto decurionale del 20. Settembre 1812. porta in proposito della censuazione domandata da Tedeschi - *Che dopo aver tenuti affissi per due mesi i manifesti al publico, e fatte anche delle insinuazioni per animare i cittadini chiamati dalla legge a fare le richieste, e che ora son passati più mesi, e nessuno si è presentato.*

Ora se il Sindaco nella sua corrispondenza legale, ed il decurionato in una deliberazione più grave ancora hanno assicurato che si eran proclamati i banni, ed affissi i manifesti per la censuazione, si oserà rivocare in dubbio ancora un fatto attestato da testimonj, sostenuto da una corrispondenza legale, e reso autentico dalla deliberazione sollenne del Decurionato? Tra le vertigini, di cui la causa abonda, è meraviglia che non sia disceso sino ad iscrivere in falso tutti gli atti autentici. Ma i pericoli sarebbero stati grandi arrivando sino all'accusa. Un delitto falsamen-

te imputato da apertura a calunnia, ed i preti sostenitori degl'indigenti non han voluto correrne i rischi. Solamente si è apostrofato, che abbia potuto esservi collusione. Si parli dunque ancora della collusione.

§. III. *Ecco come se ne presenta la specie*.

Il Decurionato avea detto pel 25 Settembre 1809, che le 366 moggia del Demanio erano, per 280 moggia di montagna incoltivabile petrosa, 56 lavorandine a zapponi, 30 esistenti in una Valle.

Il Decurionato disse il 20 Settembre 1812, che il terreno era per la massima parte incolt o, come erasi tenuto per più secoli.

Il Decurionato ne impose dunque la seconda volta, e non vi è concordanza tra i due atti.

Come *non vi è concordanza*? Ritenuto, che sopra 366 moggia di estenzione 280 moggia sono incoltivabili, queste 280 non sono esse la massima parte di duc. 366? In questa relazione il coltiva bile sta all'incoltivabile come uno a cinque pressappoco.

Ma tutt'il Demanio dava rendita altra volta . . . . . ; Non ne da egli forse in questo istante? - La rendita è diminuita - Che importa? Nella censuazione è egli quistione di aumentare la rendita? Ed è questo il voto della legge? - La parte più coltiva-

bile della terra censita è quella che Tedeschi possiede - Sia; altri ha concorso egli prima per ottenerne le preferenze? Il contratto di Tedeschi fu preceduto da tre anni di non curanza, e d'indolenza. Il contratto stesso fu seguito da un anno, e mezzo di silenzio; e non fu che quando la terra cominciò a ringiovenire sotto le sue mani, che l' invidia venefica cominciò a spander l' acro della sua bile.

Il Decurionato espresse nella sua deliberazione la cagione unica del disprezzo, in cui gli abitanti di Pignataro tenevano la sterilità del Demanio Comunale - *Se non vi è Tedeschi che lo acquista*, diceva il Decurionato, *non vi è alcuno che lo acquisterà, la mano d'opera nel Comune è ristretta, ed i terreni a coltivare sono molti*. Egli dovea aggiungere - I piani di Capua invitano a coltivare piucchè i macigni; e la mano d' opera si paga ben più nei terreni di Capua, i quali mancano di un numero proporzionato di coltivatori, che sulle roccie della Montagna.

Tutto il mondo conosce i colli petrosi, che sono al settentrione di Capua. Al piede di questi colli è situato Pignataro. Il suo demanio consiste tutto in una Collina arida, e denudata. Nella piccola valle il Canonico Tedeschi vi ha annicchiato gli ulivi; più alto egli ha piantato finora quattro moggia di viti

latina: più alto ancora egli tenterà di piantarvi l'elce, il solo albero agreste, che potrà lentamente crescere, ed innalzarsi. Egli fa ciocchè puolè. Sarebb'egli tenuto di operare sopra una terra naturalmente ingrata i miracoli della creazione?

Ma questa creazione si esigge, e si grida almeno contro Tedeschi alla violazione de' patti.

Esame della pretesa violazione.

Allorchè Tedeschi si propose di acquistare una porzione del demanio, per lo quale non vi era stata mai concorrenza, spiegò quali erano le tentative di coltivazione, ch'egli cercava d'intraprendere.

Dopo il rifiuto che provò nella Intendenza la sua domanda, il Ministro dell'Interno l'accolse, e l'Intendente fu incaricato di procedere a tutti gli atti, che doveano prepararne la censuazione. Questi atti furon tutti redatti secondo le forme che la legge autorizza. Il decurionato fu inteso. La perizia fu ordinata. I banni furono affissi. Deliberò il Comune; deliberò il Consiglio d'Intendenza, e le deliberazioni furono sottoposte prima d'approvarsi all'esame del Consiglio di Stato. Il Consiglio opinò. La censuazione fu creduta conveniente, utile, necessaria ancora come mezzo d' incoragg mento. Si prescrisse solo di trasformarsi in

selva ciocchè destinavasi per vigna, ed ulivo, e di emanarsi nuovi banni per stabilire la concorrenza.

I banni furono emanati. Alcuno non si presentò. Ma Tedeschi lungi di abbracciare rifiutò il contratto. Egli non era possibile di cangiare in selva una terra insuscettibile d'una simile conversione. La difficoltà fu sentita, e si risolse l'argomento accordando a Tedeschi la facoltà di migliorare la terra con delle piantaggioni le più appropriate alla natura del suolo, che volea migliorarsi.

Il Canonico Tedeschi ne passò la sommissione. Si dice, Tedeschi ha violato la legge della concessione.

Ma come l'ha egli violato, se la natura del suolo rifiuta la sua nudrizione alle piante di selva cedua? Egli ha tentato di piantare di questi alberi; essi non allignano, ed i virgulti confidati alla terra non presentano che dei fusti inariditi.

Il Consiglio di Stato ha detto, che debba piantarsi a selva la parte del demanio censito. Se per selva intendesi una moltitudine di alberi agresti, Tedeschi pianterà successivamente tante specie di Alberi silvestri, quanti ne abbisognano per tentare quale specie si piace più sulle crepaccie della terra calcare. Finchè l'esperienza non abbia però istruito a quale degli alberi silvestri debba darsi la

preferenza, non si dirà, ch'egli abbia violato la sostanza della concessione, mettendo ne'luoghi sortibili la vite, e l'ulivo.

Sia che gli Alberi silvestri debbono ottenere la preferenza sopra gli Alberi pingui, e gentili, Tedeschi non disputerà sulla preeminenza della coltivazione. Ma in attendendo che ciò si esegua, s'egli contenderà il piacere di avere stabilito la vigna, e l'oliveto al piede del Bosco? Non è egli obbligato di pagare un canone annuale sulla terra censita? Ed il canone donde lo tirerà egli, se non dal prodotto della miglioria? Egli deve continuare i suoi saggi per la selva, e non vuolsi, che i saggi sian tentati coi mezzi che li somministra la sua industria, e col prodotto delle migliorie fatte che sono ancora la sua opera?

Egli ha 97. moggia di terra in censuazione. Di questa estenzione cinque moggia appena formano la vigna, e l'oliveto. Ne restano ben 92. ancora a rinselvire. Credesi che 92. moggia di terra siano una picciola estenzione per la selva che deve introdursi a sue spese? E temesi forse, ch'egli possa fare una vigna, ed un oliveto di tutta l'integrità della estenzione? Si son vedute mai le Montagne ricoperte di vignoboli, e di oliveti? Queste piante hanno un clima per vivere, e questo clima non può essere nella sua temperatura oltrepassato. Il Canonico Tedeschi sa o-

ve devo arrestare la sua industria, e senza dubio egli non l'oltrepasserà. Ma non dirassi, che il Canonico Tedeschi non siasi conformato alla legge. Egli la siegue; e non si metterà mai nel caso della infrazione.

Ultima osservazione.

Si è detto, che il Canonico Tedeschi sconfinando le quotè abbia occupato una parte del demanio non compreso nella censuazione.

Noi siamo autorizzati di rispondere a quest'apostrofe, che il Canonico Tedeschi non ha dritto di possedere, che la somma delle quote censitegli, cioè 97 moggia di estenzione. Tutto il dippiù non gli appartiene; e sotto alcun pretesto non intendesi fare torto al Comune. Che la Corte dei Conti autorizzi una novella misura ed una pianta, anche a spese di Tedeschi. Egli è pronto a sopportare il dispendio di questa operazione. Le cento bocche del cvaillo saran chiuse, ed egli non sarà più mai tribolato.

Egli osserva però, ed osa supplicar la Corte ad osservare, che in una causa divenuta clamorosa per tutti gl'incidenti che si sono frapposti, i soli che hanno improntato un falso nome, sono gli emuli suoi, che non hanno alqun dritto per attaccare un contrat-